



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>121</b>	Del <b>25 MAR. 2013</b>	Atti <b>41/69</b>
-----------------------------	-------------------------	-------------------

**Oggetto: determinazioni in merito alla Convenzione stipulata in data 21.12.2012 tra l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini e l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il servizio di assistenza religiosa.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso:**

- che, con deliberazione n. 446 del 20.12.2012, atti n.41/69, l'Azienda Ospedaliera ha provveduto alla stipulazione con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano della Convenzione per il servizio di assistenza religiosa cattolica in favore dei degenti della sede di P.zza Cardinal Ferrari 1, per il periodo 22.09.2012 - 21.09.2015; ciò in conformità al Protocollo d'intesa 21.3.2005 sottoscritto tra Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia che disciplina il servizio di assistenza religiosa cattolica negli Enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati;
- che si è reso necessario assicurare la continuità dell'assistenza religiosa oltre che presso la sede di P.zza Cardinal Ferrari 1 anche per il Polo Riabilitativo di Via Isocrate ove il servizio di cui trattasi è scaduto al 28.02.2013;
- che a tal fine le Parti hanno convenuto di sottoscrivere un addendum alla Convenzione 21.12.2012 nelle parti in cui (artt. 2,4,7,9) garantisce l'erogazione del servizio di assistenza religiosa cattolica, in entrambe le sedi dell'Istituto, sino alla data di validità della Convenzione e cioè 21.09.2015;

**dato atto che:**

- con e-mail 27.02.2013 l'Azienda ha proposto all'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale - Regione Ecclesiastica Lombardia bozza di addendum integrativo alla Convenzione 21.12.2012 la cui versione definitiva è stata concordata tra le Parti in data 07.03.2013;
- a seguito della sottoscrizione dell'addendum alla Convenzione 21.12.2012, la S.C. Gestione delle Risorse Umane e delle Relazioni Sindacali provvederà alla sottoscrizione di specifico contratto di prestazione d'opera per l'erogazione del servizio di assistenza religiosa cattolica presso il Polo Riabilitativo di Via Isocrate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. c.c.;
- che la spesa complessiva (x 12 mensilità) derivante dal presente provvedimento ammonta a € 11.353,74= annui lordi;

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;

**DELIBERA**



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>121</b>	Del <b>25 MAR. 2013</b>	Atti 41/69
-----------------------------	-------------------------	------------

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di stipulare con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano l'addendum alla Convenzione 21.12.2012 che disciplina il servizio di assistenza religiosa cattolica in favore dei degenti ricoverati presso le due sedi dell'Azienda Ospedaliera, sino alla data di validità della Convenzione e cioè 21.09.2015;
- 2) di approvare il testo dell'addendum in argomento, parte integrante della Convenzione 21.12.2012, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che, successivamente all'approvazione dell'addendum, la S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali provvederà a far sottoscrivere all'assistente religioso, assegnato dall'Ordine Diocesano presso il Polo Riabilitativo di Via Isocrate, specifico contratto di prestazione d'opera, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e segg. c.c., con validità 01.03.2013 – 21.09.2015;
- 4) di precisare che la spesa complessiva (x 12 mensilità) derivante dal presente provvedimento ammonta a € 11.353,74= annui lordi che verrà imputata nel conto economico al conto 51002000060 "Personale religioso" dei bilanci degli esercizi di competenza;
- 5) di provvedere, successivamente alla sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera, agli incombeni di pubblicazione derivanti dal presente atto sul sito internet aziendale alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione Aperta", ai sensi dell'art. 18 del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134;
- 6) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi dell'art. 18 comma 7 della L.R. n. 33/2009;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Amedeo Tropiano)

**CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL**  
**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(dott. Paolo Grazioli)

**DIRETTORE SANITARIO**  
(dott. Nunzio A. Buccino)

**S.C. Affari Generali e Legali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*



*Azienda Ospedaliera*  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	121	Del 25 MAR. 2013	Atti 41/69
------------------	-----	------------------	------------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 25 MAR. 2013

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 11 (undici) pagine di cui n.8 pagine di allegati.

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE 21.12.2012 SOTTOSCRITTA TRA  
L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI DI  
MILANO E L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO PER  
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA.**

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari 1, codice fiscale n. 80064670153 (d'ora in avanti indicata semplicemente come Azienda), in persona del legale rappresentante, il Direttore generale dott. Amedeo Salvatore Tropicano

E

l'Ordinario diocesano della Diocesi di Milano, nella persona di Mons. Mario Delpini, nella sua qualità di Ordinario Diocesano, per le sue competenze domiciliato in piazza Fontana n.2, Milano

**PREMESSO**

- che con provvedimento n. 446 del 20.12.2012 l'Azienda ha deliberato la sottoscrizione con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano, della convenzione per il servizio di assistenza religiosa cattolica presso la struttura ospedaliera di P.zza Cardinal Ferrari 1, per il periodo 22.09.2012 - 21.09.2015;
- che la suindicata convenzione si è perfezionata in data 21.12.2012;
- che si rende necessario assicurare la continuità del servizio di assistenza religiosa anche presso il Polo Riabilitativo di Via Isocrate, in scadenza al 28.02.2013 (cfr. deliberazione n. 388 del 17.11.2010);
- che al fine di addivenire, in futuro, alla formalizzazione di una sola Convenzione per l'erogazione del servizio di assistenza religiosa cattolica presso le due sedi dell'Azienda;

**LE PARTI CONVENGONO DI MODIFICARE GLI ARTICOLI DELLA  
CONVENZIONE 21.12.2012 COME SEGUE:**

ART. 2

L'Azienda e l'Ordinario diocesano, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nell'art. 2 lett. C e negli artt. 6 e 8 commi 1 e 2 del protocollo d'intesa, stabiliscono che il servizio di assistenza religiosa sia garantito da n. 2 assistenti religiosi ed eventuali volontari che collaborano con l'assistente religioso e, nell'insieme, costituiscono la cappellania.

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti o di altre particolari esigenze.

ART. 4

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa presso la sede di P.zza Cardinal Ferrari 1 e presso il Polo Riabilitativo di Via Isocrate, l'Azienda si avvale delle prestazioni di n. 2 assistenti religiosi individuati dalla Curia - con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, con trattamento economico rapportato a quello degli assistenti religiosi assunti, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella aziendale.

Gli assistenti religiosi e tutti i soggetti che a vario titolo coadiuvano hanno diritto a consumare i pasti forniti dall'Azienda, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti dell'Azienda medesima.

ART. 7

L'Azienda mette a disposizione della cappellania, gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:

- Cappella e sacrestia ubicate all'interno di ciascuna sede, con relativi arredi, attrezzature ed accessori;
- locale interno ad uso ufficio, con relativi arredi, attrezzature ed accessori;

- sala interna per riunioni, individuata all'occorrenza, previo accordo con l'Azienda;
- alloggio adeguatamente arredato.

ART. 9

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 22.09.2012 al 21.09.2015 per il servizio di assistenza religiosa presso le due sedi dell'Azienda Ospedaliera, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con preavviso di tre mesi, mediante lettera r.r..

Il presente addendum costituisce parte integrante della convenzione datata 21.12.2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 27.02.2013

l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico "Gaetano Pini"

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)



l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano

Mons. Mario Delpini

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI DI MILANO E L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO CIRCA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA.**

TRA

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari 1, codice fiscale n. 80064670153 (d'ora in avanti indicata semplicemente come Azienda), in persona del legale rappresentante, il Direttore generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano

E

l'Ordinario diocesano della Diocesi di Milano, nella persona di Mons. Mario Delpini, nella sua qualità di Ordinario Diocesano, per le sue competenze domiciliato in piazza Fontana n.2, Milano

**PREMESSO CHE**

- in data 21.3.2005 la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia hanno stipulato un protocollo di Intesa (di seguito denominato "Intesa") per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e, in generale, in tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché nelle strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale (denominati, in via generale, "Enti gestori");
- l'Intesa contribuisce a costituire - in uno con i principi costituzionali e con le vigenti disposizioni statali e regionali - il quadro di riferimento generale della materia nella Regione Lombardia;
- l'art. 4 dell'Intesa stabilisce che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel medesimo protocollo, su richiesta anche di una sola delle parti, gli enti gestori e gli Ordinari diocesani stipulano apposite



convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero;

- l'Azienda, qualificabile quale ente gestore, intende prestare il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti ed è, tra l'altro, soggetta alla previsione di cui all'art. 4 dell'Intesa;
- l'Azienda e la Diocesi convengono di perfezionare tra loro apposito atto convenzionale, coerente con la citata Intesa del 21.3.2005 e con i documenti di programmazione aziendale approvati;
- per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, continua a valere e a spiegare efficacia il Protocollo di Intesa, che deve intendersi interamente e puntualmente richiamato per la presente convenzione;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### ART. 1

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

##### ART. 2

L'Azienda e l'Ordinario diocesano, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nell'art.2 lett. C e negli artt. 6 e 8 commi 1 e 2 del protocollo d'intesa, stabiliscono che il servizio di assistenza religiosa sia garantito da n.1 assistente religioso e eventuali volontari che collaborano con l'assistente religioso e, nell'insieme, costituiscono la cappellania.

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti o di altre particolari esigenze.

##### ART. 3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:



- L'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera;
- L'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;
- La celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
- Il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio;
- L'accompagnamento spirituale e umano e la relazione d'aiuto.

#### ART. 4

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa presso la sede di P.zza Cardinal Ferrari 1, l'Azienda si avvale delle prestazioni di n.1 assistente religioso individuato dalla Curia - con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, con trattamento economico rapportato a quello degli assistenti religiosi assunti, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella aziendale.

L'assistente religioso e tutti i soggetti che a vario titolo coadiuvano hanno diritto a consumare i pasti forniti dall'Azienda, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti dell'Azienda medesima.

#### ART. 5

L'assistente religioso è tenuto all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti per i dipendenti, in quanto compatibili, e dall'art.8 dell'Intesa. L'esonero dal servizio dell'assistente religioso è disposto dall'Azienda, per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Ordinario diocesano.

#### ART. 6

L'assistente religioso è tenuto a documentare la propria presenza in servizio, attraverso le modalità più idonee da concordarsi con l'Amministrazione.

In forza della specialità che contraddistingue il rapporto di lavoro, l'assistente religioso non ha diritto agli emolumenti riferibili al lavoro straordinario, ai servizi festivi e notturni e alla reperibilità.

In forza delle prerogative contrattuali, per esigenze di ferie e riposi settimanali, aspettative e/o permessi retribuiti, l'assistente religioso in servizio sarà sostituito da altro, designato dall'ordinario diocesano, che godrà del trattamento previsto dall'art.9 comma 3 del protocollo d'intesa. Il medesimo trattamento è applicabile anche nei casi di malattia, a decorrere dal quindicesimo giorno di assenza del titolare.

L'Azienda si impegna a comunicare annualmente all'Ordinario diocesano il programma delle attività di formazione e di aggiornamento che vedono coinvolto l'assistente religioso. Il programma tiene conto delle richieste presentate dall'assistente religioso e delle necessità che si evidenziano nello svolgimento del servizio.

#### ART. 7

L'Azienda mette a disposizione della cappellania gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:

- Cappella e sacrestia ubicati all'interno dell'Azienda, con relativi arredi, attrezzature ed accessori;
- locale ad uso ufficio ubicato all'interno dell'Azienda, con relativi arredi, attrezzature ed accessori;
- sala per riunioni all'interno dell'Azienda, individuata all'occorrenza, previo accordo con l'Azienda;
- alloggio adeguatamente arredato.

#### ART. 8

Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono destinate alla cappellania.

ART. 9

La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre, e precisamente dal 22.09.2012 al 21.09.2015, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con preavviso di tre mesi, mediante lettera r.r..

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo scritto tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 12 1 DIC. 2012

l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico "Gaetano Pini"



IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)

l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano

Mons. Mario Delpini

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Mario Delpini".

Canc. N. 4487  
pr. gen.

